

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5831 del 12/11/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA GARATTONI MARCO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA TOLEMAIDE N. 37 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO E DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA TOLEMAIDE N. 37. MODIFICA AUA N. 503 DEL 03/02/2017 SUCCESSIVAMENTE VOLTURATA CON AUA N. 2356 DEL 14/05/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6036 del 09/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **GARATTONI MARCO** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA TOLEMAIDE N. 37 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO E DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI, VIA TOLEMAIDE N. 37. MODIFICA AUA N. 503 DEL 03/02/2017 SUCCESSIVAMENTE VOLTURATA CON AUA N. 2356 DEL 14/05/2018.

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;*

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che con atto di Arpae-SAC di Rimini n. 503 del 03/02/2017, successivamente volturato alla Ditta in oggetto con atto n. 2356 del 14/05/2018 è stata rilasciata l'AUA per l'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio nell'impianto sito in comune di Rimini, Via Tolemaide n. 37;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 10/05/2018 (pratica SUAP GRTMRC79A27H294O-02052018-1132 –Pratica Comune di Rimini n. 132421/2018) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 4402 del 11/05/2018, successivamente integrata in data 06/07/2018, in data 06/08/2018 e in data 12/10/2018 (pratica ARPAE n. 15916/2018), dalla Ditta GARATTONI MARCO (C.F./P.IVA GRTMRC79A27H294O), avente sede legale in Rimini (RN) e impianto in Rimini (RN) Via Tolemaide n. 37, intesa ad ottenere la modifica dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprendendo il titolo ambientale afferente al piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti:

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in acque superficiali (canale di scolo non tombinato denominato "Valentina" del Consorzio di Bonifica della Romagna) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza ARPAE-SAC;

in sostituzione del titolo di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale, in precedenza ricompreso nell'AUA 503/2017;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la Ditta Garattoni Marco esercita l'attività di impianto distribuzione carburanti e autolavaggio;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di modifica sostanziale della precedente AUA n. 503/2017 a seguito della proposta di modifica dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di piazzale dell'impianto di distribuzione di carburanti (sistema di trattamento in continuo) in impianto di trattamento delle sole acque di prima pioggia, mantenendo lo stesso punto di scarico;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, competente per il titolo abilitativo di scarico delle acque domestiche in corpo idrico superficiale già ricompreso nell'AUA n. 503/2017- constatate le modifiche apportate all'impianto di trattamento delle predette acque domestiche (diversa dislocazione e configurazione dell'impianto di trattamento nelle planimetrie ante e post modifica allegate all'istanza) - ha richiesto il parere di competenza ad Arpa Servizio Territoriale propedeutico all'istruttoria di competenza;

RITENUTO pertanto, come previsto dal DPR n. 59/2013 rilasciare alla ditta richiedente l'AUA aggiornata comprendente tutti i titoli autorizzativi afferenti all'impianto in oggetto, nello specifico:

- autorizzazione allo scarico di acque industriali in acque superficiali (canale di scolo non tombinato denominato "Valentina" del Consorzio di Bonifica della Romagna) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi – (relativo all'attività di autolavaggio – invariato rispetto AUA n. 503/2017);
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in acque superficiali (canale di scolo non tombinato denominato "Valentina" del Consorzio di Bonifica della Romagna) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, – (relativo all'attività di distribuzione di carburanti);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

RICHIAMATO il parere ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte Terza, rilasciato in ambito AUA-DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini di prot. n. 2951 in data 03/05/2016 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque industriali in oggetto (attività autolavaggio);

RICHIAMATO il parere ai sensi della L.R.n.4/2007 rilasciato da Consorzio di Bonifica della Romagna di prot. 14002/RN/1186 del 19/05/2016 che esprime parere favorevole di compatibilità idraulica ex L.R. 4/2007 art. 4 - C. 1, relativamente allo scarico di acque industriali in oggetto, ribadendo i contenuti dell'Autorizzazione Idrraulica n. AI/60/2008-R1 - CA/07/213 del 04/04/2013 (attività autolavaggio);

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Rimini prot. 38616 del 25/02/2016, acquisita al protocollo di Arpa con n. 1317 in data 26/02/2016 con la quale si esprime parere favorevole relativamente all'impatto acustico dell'impianto in oggetto (attività autolavaggio);

RICHIAMATO il Parere ai sensi del D. Lgs. 152/06 Parte Terza, rilasciato in ambito AUA-DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini di prot. n. 8647 in data 05/09/2018 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in oggetto (attività distributore carburanti);

RICHIAMATO il parere ai sensi della L.R.n.4/2007 rilasciato da Consorzio di Bonifica della Romagna di prot. 30523 del 16/10/2018 che esprime parere favorevole di compatibilità idraulica ex L.R. 4/2007 art. 4 - C. 1,

relativamente alla proposta di modifica dello scarico in oggetto, ribadendo i contenuti dell'Autorizzazione Idraulica n. AI/60/2008-R1 - CA/07/2013 del 04/04/2013, registrato al protocollo Arpae con n. 9916 del 16/10/2018 (attività distributore carburanti);

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Rimini di prot. 251552 del 12/09/2018 (Dipartimento Territorio – Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale - U.O. Qualità Ambientale), registrata al protocollo di Arpae con n. 9101 in data 19/09/2018 con la quale:

- 1) si condivide e si fa proprio il parere favorevole alla modifica della precedente autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, ricompresa nel provvedimento AUA 2356/2018, mediante impianto biologico a fanghi attivi con recapito finale nella Fossa Valentina originate dal servizio igienico annesso all'attività di distributore carburanti, espresso da Arpae – Servizio Territoriale con prot. arrivo n. 231299 del 21/08/2018;
- 2) si conferma il precedente parere acustico prot. n. 57887 del 22/03/2016 (parere favorevole relativamente all'impatto acustico dell'impianto in oggetto -attività distributore carburanti- ritrasmesso in allegato alla nota e già richiamato dall'AUA n. 503/2017);

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori;

RITENUTO di revocare i precedenti Provvedimenti n. 503 del 03/02/2017 e n. 2356 del 14/05/2018 rilasciati dal Dirigente Responsabile di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs.n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta GARATTONI MARCO, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al titolare della Ditta GARATTONI MARCO, avente sede legale in Comune di RIMINI, Via TOLEMAIDE N. 37 (C.F./P.IVA GRTMRC79A27H294O) per l'esercizio dell'attività di AUTOLAVAGGIO e di DISTRIBUTORE DI CARBURANTI nell'impianto sito in Comune di RIMINI, Via Tolemaide n. 37, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (canale di scolo non tombinato denominato "Valentina" del Consorzio di Bonifica della Romagna) di acque industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
  - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (canale di scolo non tombinato denominato "Valentina" del Consorzio di Bonifica della Romagna) di acque meteoriche di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

- autorizzazione allo scarico non in fognatura di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque industriali in corpo idrico superficiale (attività autolavaggio);
  - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale (attività distributore carburanti);
  - l'**Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura (Parere Arpae – Servizio Territoriale di prot. arrivo al Comune n. 231299 del 21/08/2018);
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dalla Sezione provinciale di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE – Sezione provinciale, all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Il presente atto revoca e sostituisce i precedenti Provvedimenti n. 503 del 03/02/2017 e n. 2356 del 14/05/2018 rilasciati dal Dirigente Responsabile di Arpae-SAC di Rimini;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

## SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE INDUSTRIALI

### Condizioni

- Il gestore dichiara che il sistema complessivo di scarico delle acque reflue industriali risulta invariato rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio della richiamata AUA n. 503 del 03/02/2017;
- trattasi di scarico, avente coordinate in Gauss Boaga fuso est 4886802 N 2319607 E, recapitante nella fossa consorziale Valentina, proveniente dall'attività di autolavaggio veicoli;
- l'impianto di trattamento è del tipo a fanghi attivi e consiste in un pretrattamento di disoleazione e sedimentazione/omogeneizzazione seguito da una bio-ossidazione;
- la ditta dichiara di utilizzare detersivi velocemente e completamente biodegradabili derivanti da materie prime vegetali e che la quantità annua di acqua utilizzata ammonta a 1500 m<sup>3</sup>;
- lo scarico in oggetto ricade in area sensibile (comma a punto 1 – aree sensibili - art. 91 del D.Lgs. 152/06 – Parte terza);
- il corpo idrico recettore, fossa consorziale denominata Valentina, è da ritenersi "corpo idrico non significativo", così come definito al punto 9 – art. 124 del D.Lgs. 152/06 e pertanto soggetto ad eventuali ulteriori prescrizioni.

### Prescrizioni

- a. lo scarico in oggetto deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/06, con i limiti prescritti per gli scarichi che ricadono in area sensibile per i parametri fosforo totale (1 mg/l) e azoto totale (10 mg/l);
- b. lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento nel punto assunto per il controllo;
- c. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buono stato e dovranno essere evitati i possibili ristagni superficiali;
- d. le pulizie effettuate sull'impianto, gli asporti dei fanghi, operati da ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni. L'asporto dei fanghi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 Parte Quarta;
- e. il gestore è tenuto ad effettuare le operazioni di manutenzione previste dal costruttore dell'impianto ed ad di annotarle su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

### SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA

#### Condizioni

- l'area risulta sprovvista di pubblica fognatura;
- il progetto comporta la modifica del sistema di trattamento dei reflui con il passaggio da un "sistema di trattamento in continuo" ad un "sistema di trattamento delle acque di prima pioggia" mantenendo il medesimo punto di immissione dello scarico nel corpo idrico superficiale denominato Fossa Valentina di coordinate in Gauss Boaga fuso Est 4886773 N 2319585 E;
- il sistema complessivo di scarico prevede dunque la captazione, convogliamento e successivo trattamento dei primi 5 mm di pioggia distribuiti su 1.560 m<sup>2</sup> di piazzale;
- la dotazione di caditoie, griglie con canaletta di raccolta e cordoli perimetrali appare sufficiente a consentire la raccolta delle acque meteoriche;
- il progetto consiste nell'attivazione di uno scarico diretto nella Fossa Valentina delle acque reflue di prima pioggia delle superfici scoperte (trattamento dei primi 5 mm uniformemente distribuiti su tutta la superficie) mediante separatore fanghi (Mod. DSB 10000) con funzione di vasca di accumulo e separatore oli coalescente (Mod. GN30 – V);
- le caratteristiche dell'impianto di accumulo e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia appaiono compatibili con la superficie drenante dichiarata e, di conseguenza, con i volumi di refluo da trattare;
- la natura dell'attività esercitata dove la criticità è rappresentata da sversamenti accidentali di idrocarburi, connessa alla predisposizione di apposita pensilina a protezione dell'area di rifornimento veicoli che appare misura atta a contenere/evitare il dilavamento di sostanze eventualmente disperse accidentalmente sul piazzale, inducono a ritenere la fattispecie in oggetto correttamente identificabile nel "CASO 1" delle modalità di scarico contemplate dalla Delib.G.R. 14/02/05 n° 286.

#### Prescrizioni

- a. lo scarico in oggetto dovrà conformarsi ai valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.;
- b. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
- c. lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
- d. lo svuotamento della vasca di accumulo/separazione fanghi, di norma, dovrà essere ultimato nelle 48 ÷ 72 ore successive all'ultimo evento piovoso in modo da rendere nuovamente disponibile la vasca di accumulo dopo il periodo prefissato;
- e. le superfici scolanti debbano essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; la pulizia delle superfici, inoltre, dovrà essere eseguita con frequenza almeno mensile e comunque prima di provvedere ad ogni loro eventuale lavaggio;
- f. nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali si deve eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti; i materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;
- g. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti la pulizia del separatore fanghi e gli spurghi dell'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso impianto pubblico autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami Parte IV D.Lgs 152/06.



SINADOC n° 20772/2018

(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett.le                    Comune di Rimini  
SUE-SUAP  
Settore Attività Economiche  
c.a. Dott.ssa Maura Pollini  
[sportello.unico@pec.comune.rimini.it](mailto:sportello.unico@pec.comune.rimini.it)

Spett.le                    Impresa Individuale  
Garattoni Marco  
[simone.zaccaria@geopec.it](mailto:simone.zaccaria@geopec.it)

e, p.c.                      ARPAE - SAC  
Rimini  
(trasmesso per posta elettronica interna)

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – AUA Rif. Pratica n. 132421/2018**Richiesta di parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*; D.G.R. n. 1053/03.**Ditta Individuale Garattoni Marco**, Via Tolemaide, 37 – Rimini.

Scarico mediante filtro batterico anaerobico delle acque reflue domestiche originate dal servizio igienico annesso all'attività di distribuzione carburanti.

Con riferimento alla Vs. richiesta Rif. Pratica n. 132421/2018 del 02/07/2018, relativa all'immobile di proprietà di cui in oggetto, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale ARPAE con prot. n.6396 del 02/07/2018, vista l'integrazione da noi richiesta e pervenuta il 06/08/2018 con prot. n. 7666, esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
- l'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche deve servire il bagno annesso al locale gestore della stazione di servizio, viene dimensionato per n. 1 abitante equivalente, (dichiarati 3 dipendenti);
- le acque reflue in uscita dal bagno, vengono fatte convogliare ad una vasca imhoff dimensionata per 1 a.e. e successivamente ad un filtro batterico anaerobico dimensionato per 8 a.e.(superficie del filtro 3,5 mq). Le acque chiarificate andranno a scaricare, previo pozzetto di campionamento, nel fosso di scolo denominato "fossa Valentina".

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, questo Servizio Territoriale ARPAE, *fatto salvo il consenso dell'ente gestore del fosso*, per quanto di competenza, esprime

**parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpa.emr.it

**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoom@cert.arpa.emr.it



Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche con recapito in fosso, derivanti dal servizio igienico annesso al locale gestore dell'attività di distribuzione carburanti della Ditta Garattoni Marco, ubicata nel comune di Rimini in via Tolemaide, 37, Rimini.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- *in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento, in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, deve avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm più' in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff;
- con periodicità annuale occorre provvedere al controlavaggio della massa filtrante del filtro anaerobico;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**  
Dott.ssa Gianna Sallese

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**